**INFORMATIVA PRIVACY**

**INTEGRAZIONE VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”**

**[Ver. C011ter del 09/12/2021]**

 Ad integrazione di quanto già comunicato all’atto della costituzione del rapporto con l’Istituto Scolastico mediante l’informativa di base, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), desideriamo informarLa di un nuovo trattamento di dati personali che La potrà interessare:

| Come avviene il trattamento e per quale finalità saranno trattati i miei dati personali ?  | Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avverrà allo scopo ultimo di prevenire e contenere il contagio da SARS-CoV-2, in applicazione di un obbligo legale a cui il Titolare del trattamento è sottoposto nonché di eseguire un compito di interesse pubblico ai sensi dell’Art. 6, paragrafo 1 lettera c) ed e) del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento inoltre è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante come previsto dall’Art. 9, paragrafo 2, lettera g) del medesimo Regolamento UE.Ai sensi dell’Art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito con modificazioni dalla L. 87/2021, introdotto dall’Art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021 nonché dal D.P.C.M. 17/06/2021 ss.mm.ii., a far data dal 01/09/2021 e fino al termine dello stato di emergenza, il Datore di Lavoro o un suo delegato richiederà, a chiunque acceda ai locali dell’Istituto, l’esibizione del Certificato Verde (green-pass), consentendo l’accesso esclusivamente a chi, in seguito alla lettura del codice a barre bidimensionale (IR Code) mediante l’applicazione “VerificaC19”, risulterà possedere i requisiti di accesso (Codice VERDE o BLU). Dal 13/09/2021 è stata implementata una nuova funzionalità di verifica automatizzata tramite il Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute, con la finalità di consentire ai Dirigenti Scolastici o loro delegati, il possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 in corso di validità del personale docente e A.T.A. per consentire agli stessi l’accesso giornaliero nella sede ove prestano servizio.Dal 15/12/2021, in applicazione del D.L. 172/2021, è introdotto per il personale scolastico, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dal virus SARS-CoV-2, L’adempimento dell’obbligo vaccinale viene verificata, per il solo personale scolastico, nei modi sopra esposti (controllo individuale mediante APP o massivo tramite piattaforma SIDI) ma con riferimento alla certificazione verde “rafforzata”.Per i lavoratori della scuola che non risultassero in regola con il Certificato Verde rafforzato (green-pass), il Titolare del trattamento richiederà la produzione, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, di documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, l’attestazione medica recante l’omissione o il differimento della stessa, la ricevuta della prenotazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. |
| --- | --- |
| Quali dati tratterete al fine di raggiungere le finalità sopra esposte ? | Il Datore di lavoro o il suo delegato, consulterà la schermata dell’applicazione “VerificaC19” che fornirà i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde, blu o rosso).Si precisa che la visione dell’esito del controllo (verde, blu o rosso) non consente al soggetto deputato al controllo di visionare le informazioni che hanno determinato tale esito.Nel caso di verifica “VERDE” o “BLU”, consentirà l’accesso al soggetto senza in alcun modo registrare né conservare tale informazione, nel caso di verifica “ROSSA” invece, comunicherà al Datore di lavoro il nominativo del soggetto a cui sarà stato impedito l’accesso a fini documentativi, per consentire al datore di lavoro l’applicazione delle sanzioni amministrative nonché per il computo dei giorni di assenza ingiustificata che condurranno, se del caso, alla sospensione del rapporto di lavoro.Nel caso in cui il soggetto deputato al controllo (datore di lavoro o suo delegato), nutrisse dubbi sulla congruità del certificato (ad esempio qualora riportasse un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a quello del soggetto verificato o una data di nascita palesemente incompatibile con l’età evidente) potrà procedere alla verifica dell’identità del soggetto controllato richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dalla APP “VerificaC19”;Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito scolastico statale di cui all’art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un’apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un’interazione tra il sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la piattaforma nazionale-DGC. L’Istituto si avvale quindi della possibilità di eseguire il controllo massivo del possesso della certificazione verde mediante tale portale ad opera del Dirigente Scolastico o suo delegato.Per i lavoratori della scuola che non risultassero in regola con il Certificato Verde rafforzato (green-pass), il Titolare del trattamento richiederà la produzione, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, di documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, l’attestazione medica recante l’omissione o il differimento della stessa, la ricevuta della prenotazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. |
| I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti ? | I dati personali relativi al controllo del certificato verde ossia nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde, blu o rosso), saranno consultati da parte del Datore di lavoro o del suo delegato a norma di quanto previsto all’Art. 13 comma 2 lettera c) del D.P.C.M. del 17/06/2021 e ss.mm.ii.Tramite SIDI verranno gestite esclusivamente le informazioni riferite al personale docente e A.T.A. per i quali è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica ed in particolare i dati ad esso riferibili saranno nome, cognome, tipologia di personale (docente o A.T.A.) e Istituzione Scolastica in cui presta servizio oltre all’esito della verifica circa il possesso della certificazione verde in corso di validità.Sono trattati inoltre i log applicativi che tracceranno la user-ID del soggetto che ha effettuato l’interrogazione, l’esito della richiesta, l’elenco dei Codici Fiscali dei lavoratori verificati e la data e l’ora della verifica.Le informazioni di cui sopra sono riferibili indifferentemente ai dati relativi al controllo della Certificazione Verde di base quanto di quella rafforzata. |
| Cosa accade se non conferisco i miei dati ? | Il conferimento dei dati è obbligatorio, la mancata esibizione del certificato verde, di base o rafforzato che sia, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative nonché la sospensione del rapporto di lavoro come previsto dal medesimo Decreto Legge. |
| Cos’altro devo sapere ? | Per semplicità ed esigenze di brevità la presente rappresenta una integrazione della informativa di base fornita all’atto della costituzione del rapporto, tutte le informazioni relative ai Suoi diritti ed a quanto non espressamente riportato in questo modulo potrà ricavarle dalla lettura dell’informativa citata.Potrà ottenere inoltre maggiori informazioni contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo riportato sulla carta intestata e/o il R.P.D./D.P.O. all’indirizzo e-mail dpo@agicomstudio.it  |